



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,  
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA'  
IL RESPONSABILE  
**DOTT. GIOVANNI SANTANGELO**

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI  
NELLA SEGNATURA ALLEGATA

Agli Uffici di piano e alle Strutture competenti in  
materia urbanistica dei Comuni, Unioni, Province e  
Città metropolitana di Bologna

Agli Enti di gestione dei Parchi regionali

Agli Ordini e Collegi professionali

Alle associazioni economiche e sociali

Loro sedi

**Oggetto: Correzione di errori materiali e modifiche di coordinamento in alcune norme della LR 24/2017**

Si segnala che nell'ambito della legge regionale n. 14 del 22.10.2018 (Attuazione della Sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali), pubblicata sul BURER n. 332 del 22.10.2018 (Parte prima), sono state apportate alcune modifiche correttive e di coordinamento alle norme della nuova legge urbanistica regionale, n. 24 del 21.12.2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio).

In particolare nel testo della LR 24/2017 sono stati corretti errori materiali e sono state apportate alcune modifiche volte a perfezionare il coordinamento normativo ed evitare incertezze interpretative. Tutte le correzioni sono riportate nell'elenco qui allegato.

Con la stessa LR 14/2018 è stata inoltre corretta la norma di cui all'art. 15, comma 6, della LR 13/2015 (Legge sul riordino istituzionale), per chiarire le competenze relative all'approvazione dei Piani di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT) di cui alla LR 30/2000.

In [Demetra](#) sono disponibili i testi della [LR 24/2017](#) e della [LR 13/2015](#) coordinati con le modifiche apportate dalla [LR 14/2018](#).

Le citate modifiche seguono a quelle apportate dalla LR 11/2018 agli articoli 8 e 34 della LR 24/2017, e all'articolo 8 della LR 14/2014 (cd. Legge Attrattività), già illustrate con la precedente segnalazione prot. n. 594783 del 25.09.2018.

Cordialmente

LT

Dott. Giovanni Santangelo

*Firmata digitalmente*

Viale Aldo Moro, 30  
40127 Bologna

tel 051.527.6979  
fax 051.527.6019

[giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it)



#### **CORREZIONI DELLA LR 24/2017 apportate con LR 14/2018:**

- all'art. 3, c. 6, si precisa la possibilità di contributi regionali, sia a Comuni e Unioni, sia a Province e Città metropolitana, per sostenere l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistici e territoriali alla nuova legge;
- all'art. 4, c. 2, si chiarisce il riferimento al PRG, in luogo dell'erroneo riferimento al PUG;
- all'art. 6, c. 1, si corregge la numerazione errata di un comma richiamato;
- all'art. 41, c. 6, lett. g), si corregge la numerazione errata di due commi richiamati;
- all'art. 65 il comma 1 è sostituito, e il comma 2 soppresso, per chiarire che la disciplina di adeguamento del PTPR e di approvazione delle sue varianti è ancorata al rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004). La modifica è volta ad ovviare ai timori di incertezze interpretative espressi dal MIBACT;
- all'art. 68 è aggiunto il comma 4 bis, sulla possibilità per la Regione di promuovere programmi di formazione, diffusione e aggiornamento sul paesaggio. La norma, già contenuta nell'art. 46 della LR 31/2002, è qui riproposta per consentire l'abrogazione della stessa LR 31/2002;
- all'art. 70, c. 6, si precisa il riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica per ovviare ai timori di incertezze interpretative espressi dal MIBACT. Si sopprime inoltre un riferimento all'art. 159 del Dlgs 42/2004 in quanto norma transitoria non più produttiva di effetti;
- all'art. 76, c. 1, si chiarisce l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale al nuovo sistema definito dalla LR 24/2017, da avviare entro i primi tre anni del periodo transitorio, e la possibilità di apportare varianti specifiche nel corso dello stesso periodo;
- l'art. 76, c. 4, è sostituito per precisare la possibilità di completare i procedimenti di pianificazione territoriale in corso all'entrata in vigore della legge, secondo la disciplina previgente;
- all'art. 76 sono aggiunti inoltre i commi 4 bis e 4 ter, per precisare la disciplina applicabile ai procedimenti riguardanti i Piani territoriali dei Parchi, di cui alla LR 6/2005, ed in particolare la distinzione dei ruoli dell'Ente parco e dell'Ente di area vasta (Provincia o Città metropolitana), in attesa di una prossima ridefinizione della disciplina degli stessi Piani dei Parchi.

#### **CORREZIONI DELLA LR 24/2017 apportate con LR 11/2018:**

- all'art. 8, c. 1, lett. b), è elevata dal 20 al 35 per cento la quota minima di riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, in coerenza alla nuova disciplina del contributo di costruzione (e al relativo incremento dei valori base) definita con DGR 1136/2018 (in attesa di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale);
- all'art. 34, c. 3, è cancellata la possibilità di scomputo dal contributo di costruzione del valore delle aree da cedere per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, nell'ambito della strategia definita nel PUG.



#### **CORREZIONI DI ALTRE NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO:**

- La LR 14/2018 corregge l'art. 15, c. 6, della LR 13/2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), per chiarire che permangono in capo a Province e Città metropolitana le competenze all'approvazione dei Piani di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT) di cui alla LR 30/2000, così come già indicato per i Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) di cui alla LR 17/1991;
- La LR 11/2018 corregge l'art. 8, c. 3, lett. c), LR 14/2014 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), cancellando la previsione per la quale, in caso di localizzazione di insediamenti produttivi in aree non urbanizzate, con destinazione diversa da quella produttiva, il contributo di costruzione era maggiorato del cinquanta per cento e la realizzazione delle dotazioni territoriali da parte degli interessati non comportava lo scomputo dal contributo. La correzione consegue alla regolazione del cd. contributo straordinario, nell'ambito della nuova disciplina del contributo di costruzione definita con DGR 1136/2018 (in corso di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale).